



**N. 1932-A**

*Relazione orale*  
*Relatore CUCCA*

## **TESTO PROPOSTO DALLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(GIUSTIZIA)**

Comunicato alla Presidenza il 4 maggio 2016

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali

**d’iniziativa dei senatori LO MORO, GUALDANI, CIRINNÀ, TOSATO, ANGIONI, CANTINI, CARDINALI, Elena FERRARA, Eva LONGO, MORONESE, PAGANO, PICCOLI, SCIBONA, SUSTA, URAS e ZUFFADA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2015

**INDICE**

Pareri della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente.....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Lo Moro ed altri e testo proposto dalla Commissione .....	»	4

**PARERI DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sul disegno di legge**

(Estensore: COCIANCICH)

12 aprile 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**su emendamenti**

(Estensore: RUSSO)

19 aprile 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LO MORO  
ED ALTRI

**Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni di danni degli amministratori locali**

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 338 del codice penale)*

1. All'articolo 338 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono inserite le seguenti: «, ai singoli componenti»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso»;

c) alla rubrica, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «o ai suoi singoli componenti».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 338 del codice penale)*

1. *Identico:*

a) al primo comma, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono inserite le seguenti: «, ai singoli componenti» **e dopo la parola: «collegio» sono inserite le seguenti: «o ai suoi singoli componenti»;**

b) *identica;*

c) *identica.*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Lo Moro ed altri*)

Art. 2.

(*Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale*)

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

«*a-bis*) delitto di violenza o minaccia ai singoli componenti di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario previsto dall'articolo 338 del codice penale».

Art. 3.

(*Modifica all'articolo 339 del codice penale*)

1. Dopo l'articolo 339 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 339-bis. - (*Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario*). - Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, **594**, 595, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa dell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio».

Art. 4.

(*Modifica all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*)

1. All'articolo 90 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repub-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(*Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale*)

1. *Identico*:

«*a-bis*) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario **o ai suoi singoli componenti** previsto dall'articolo 338 del codice penale».

Art. 3.

(***Introduzione dell'articolo 339-bis del codice penale***)

1. *Identico*:

«Art. 339-bis. - (*Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario*). - Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 595, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa dell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio».

Art. 4.

(*Modifica all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*)

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Lo Moro ed altri* )

blica 16 maggio 1960, n. 570, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste dal presente testo unico».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)



